

Regolamento ADI

approvato dal Consiglio Nazionale con delibera del 26 giugno 2013

Articolo 1. Premessa

Il presente Regolamento ADI, la cui osservanza, a norma dell'art. 1 dello Statuto (di seguito, lo "Statuto") dell'Associazione per il Disegno Industriale, in breve "ADI" (di seguito anche l'"Associazione"), è obbligatoria per tutti i Soci, stabilisce le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 2. Approvazione e modifiche

L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche avvengono secondo quanto previsto dall'art. 13 lett. o dello Statuto.

Articolo 3. Soci ordinari

3.1 Definizione

Sono Soci ordinari tutti coloro le cui caratteristiche rispondano alla definizione di appartenenza dei quattro dipartimenti (Progettisti, Imprese, Distribuzione, Generale) fatta eccezione per i Soci onorari.

3.2 Ammissione all'ADI

I Soci ordinari sono ammessi dal Comitato Esecutivo (di seguito, per brevità, anche "CE") su ratifica del Consiglio Direttivo (di seguito, per brevità, anche CD) dietro loro richiesta scritta per mezzo della scheda di ammissione Soci.

I richiedenti dovranno dimostrare di svolgere un'attività in accordo con le finalità della Associazione, così come stabilito dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Sarà cura del CE trasmettere le domande di iscrizione alla Delegazione territoriale e al Dipartimento di competenza per consentire loro l'esercizio di esprimere il loro parere, così come previsto nell'art. 14 lett. d dello Statuto.

Il Socio si impegna, all'atto dell'iscrizione, a rispettare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione.

3.3 Quota associativa

All'atto della ammissione, il Socio dovrà versare la quota associativa annuale intera riferita all'anno solare qualunque sia la data di ammissione, ivi comprese le ammissioni, la cui domanda sia fatta nell'ultimo trimestre e la quota sia versata entro l'anno in corso. In questo caso la quota sarà considerata valida anche per l'anno a seguire.

Per le sole aziende socie del Dipartimento Imprese, la suddivisione della quota relativa alla prima iscrizione sarà in relazione al periodo di iscrizione, e cioè:

- 100% il primo quadrimestre

- 70% il secondo quadrimestre
- 35% il terzo quadrimestre. In questo caso la quota non sarà considerata valida per l'anno successivo.

Le società di progettazione e le associazioni professionali che aderiscono al Dipartimento Progettisti pagheranno una quota annuale secondo le modalità previste per il Dipartimento Imprese, pur svolgendo la loro attività nel Dipartimento Progettisti.

Articolo 4. Soci Onorari

4.1 Definizione

Sono Soci onorari i Soci che presentano le caratteristiche previste dall'art. 4 lett. b dello Statuto.

4.2 Ammissione

I Soci onorari vengono ammessi dal CD su proposta del CE, con una maggioranza di 2/3 dei presenti.

I soci possono proporre la candidatura di un Socio onorario facendo pervenire alla segreteria curriculum e motivazione scritta della candidatura.

I curricula e le motivazioni delle candidature che il CE ritiene ammissibili sono spedite ai componenti del CD contestualmente alla convocazione della seduta nella quale si discuteranno le medesime candidature.

Non sono ammissibili più di 6 (sei) Soci onorari nominati nel triennio di ogni presidenza.

4.3 Quote associative

I Soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa. Essi usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione e partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 5 Associazioni Aggregate

5.1 Definizione

Sono Associazioni Aggregate quelle che presentano le caratteristiche previste dall'art. 4 lett. c. dello Statuto.

5.2 Ammissione

Le Associazioni Aggregate sono ammesse dal CE, dietro loro richiesta scritta e motivata, e dopo la necessaria ratifica del CD.

5.3 Contributo all'attività istituzionale

Ogni Associazione aggregata dovrà contribuire all'attività istituzionale dell'ADI con un contributo annuo a fondo perduto definito dal CD su proposta del CE, la quota sarà stabilita in modo proporzionale al numero degli iscritti all'associazione aggregata.

5.4 Rapporti con l'ADI

Le modalità di rapporto con l'ADI dovranno essere definite in accordo tra il CE e l'Associazione Aggregata.

Articolo 6 Aspiranti Soci

6.1 Definizione

Sono Aspiranti Soci i soggetti che presentano le caratteristiche previste dall'art. 4 lett. c. dello Statuto.

6.2 Durata

La condizione di Aspirante Socio non può avere una durata superiore a tre anni.

6.3 Contributo all'attività istituzionale

Ogni Aspirante Socio dovrà contribuire all'attività istituzionale dell'ADI con un contributo annuo a fondo perduto definito dal CN su proposta del CE. Alla scadenza del triennio l'aspirante socio potrà formulare domanda di iscrizione all'Associazione qualora in possesso dei requisiti previsti.

Gli aspiranti soci partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Articolo 7. Quota sociale

7.1 Modalità di versamento

La Segreteria dell'Associazione invierà all'inizio di ciascun anno solare una comunicazione per il rinnovo della quota sociale, con l'indicazione del relativo importo.

I Soci entro il 28 Febbraio di ciascun anno dovranno effettuare il versamento della quota con le seguenti modalità:

- Assegno bancario o circolare intestato ad ADI
- Pagamento POS con carta Bancomat o carta di credito, presso la sede dell'ADI
- Bonifico bancario a ADI
- Vaglia postale intestato a ADI

Il Socio che risulti moroso riceverà una comunicazione dalla Segreteria che gli ricorderà la sua inadempienza, applicando, alla quota prevista, una maggiorazione del 10% a titolo di mora e rimborso spese e dovrà effettuare il pagamento della quota, così ridefinita, entro il 30 maggio di ciascun anno.

Trascorso tale termine, il Socio riceverà un'ulteriore comunicazione che, nel ricordargli la sua inadempienza, gli comunicherà che alla quota associativa prevista sarà applicata una ulteriore maggiorazione del 10% (e così per una maggiorazione totale pari al 20% della quota medesima) e la sospensione dei servizi. Il Socio che non regolarizza la sua posizione entro il 30 luglio di ciascun anno verrà considerato dimissionario a tutti gli effetti, rimanendo obbligato nei confronti dell'Associazione per la quota già maturata. Trascorsi altri trenta giorni dal suddetto termine, l'Associazione potrà procedere al recupero in via giudiziale.

7.2 Dimissioni

Ogni Associato che intende recedere dall'Associazione deve inviare comunicazione con lettera raccomandata A. R. da spedire con almeno tre mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ciascun anno.

Le dimissioni divengono efficaci solamente al termine dell'anno in cui sono state validamente rassegnate o al termine dell'anno successivo se il termine di preavviso non è stato rispettato; nel periodo di preavviso permangono tutti gli obblighi associativi.

Articolo 8. Dipartimenti

I Dipartimenti sono organi interni all'ADI che strutturano l'Associazione, propongono iniziative e attività che vengono discusse e valutate in seno al Consiglio Direttivo.

8.1 Dipartimento Progettisti

Il Dipartimento Progettisti è costituito dai progettisti e loro associazioni professionali e dalle società di progettazione.

Per l'iscrizione all'ADI come socio afferente al dipartimento progettisti è richiesta un'AUTOCERTIFICAZIONE con cui si dichiara:

- di essere in possesso di Certificazione delle competenze rilasciata da Ente riconosciuto, oppure
- di svolgere l'attività professionale da almeno 3 anni e di essere in possesso di titolo di studio universitario o di scuola di design, oppure
- di svolgere l'attività professionale da almeno 5 anni e di essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

Le società di progettazione e le associazioni professionali potranno aderire al Dipartimento Progettisti purché il loro scopo o oggetto sociale sia conforme a quanto previsto dall'articolo 2 dello statuto ADI e il rappresentante designato presso l'ADI sia in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'ADI quale persona fisica nel Dipartimento Progettisti.

8.2 Dipartimento Imprese

Il Dipartimento Imprese è costituito da tutte le imprese di produzione seriale, industriali, artigianali ed editoriali associate all'ADI.

8.3 Dipartimento Distribuzione e Servizi

Il Dipartimento Distribuzione e Servizi è costituito da tutti i soggetti associati all'ADI operanti, sia nella distribuzione fisica di prodotti di design, sia nell'erogazione di servizi finalizzati alla distribuzione e diffusione commerciale degli stessi.

I soggetti (persone fisiche) aderenti ad ADI operanti in tale Dipartimento devono essere in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione richiesti per lo svolgimento delle rispettive attività.

8.4 Dipartimento Generale

Il Dipartimento Generale è costituito da tutti i Soci ADI che non rientrano nei tre Dipartimenti sopra citati ma svolgono attività connesse al design (scuole, istituti culturali, insegnanti, giornalisti, editori, critici, enti pubblici e privati).

I soggetti (persone fisiche) aderenti ad ADI operanti in tale Dipartimento devono essere in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione richiesti per lo svolgimento delle rispettive attività.

8.5 Modalità di funzionamento

I Dipartimenti potranno utilizzare sia la sede dell'Associazione sia i servizi di segreteria, per le loro necessità operative, compatibilmente con l'operatività della segreteria stessa.

8.6 Rappresentanza

Ciascun Dipartimento è rappresentato nel CD da un suo delegato. Pertanto al CD parteciperanno, tra gli altri:

- 1 delegato del Dipartimento Progettisti;
- 1 delegato del Dipartimento Imprese;
- 1 delegato del Dipartimento Distribuzione e Servizi;
- 1 delegato del Dipartimento Generale

8.7 Organi Direttivi

8.7.1 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento di ciascun Dipartimento è composto da 5 membri eletti dai Soci del Dipartimento stesso in occasione della Assemblea elettiva convocata per l'elezione del Presidente dell'ADI.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare o si dimettano uno o più membri del Comitato di Coordinamento, lo stesso verrà integrato dal primo non eletto e così via. In mancanza di referenti eletti i componenti sostitutivi saranno nominati da una commissione composta dai membri restanti del Comitato di Coordinamento e dal presidente ADI con delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il membro del Comitato di Coordinamento, che risulti assente per tre riunioni consecutive o per cinque nell'arco dell'anno, sarà considerato dimissionario e sostituito.

8.7.2 Coordinatore

Ciascun Comitato di Coordinamento provvede ad eleggere al suo interno un Coordinatore.

Il Coordinatore ha i seguenti compiti:

- rappresenta il Dipartimento all'interno dell'Associazione e del CD
- convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento

Qualora il Coordinatore fosse impossibilitato a partecipare alle riunioni del CD dovrà delegare un altro componente del Comitato di Coordinamento.

Il Coordinatore non può essere eletto per due mandati consecutivi. Salvo quanto sopra stabilito il Coordinatore è rieleggibile.

Articolo 9. Delegazioni territoriali

ADI può operare sul territorio nazionale anche attraverso la istituzione di Delegazioni territoriali operanti in ambito regionale o pluriregionale fino a un massimo di tre regioni confinanti.

Le Delegazioni territoriali promuovono tutte le relazioni e le iniziative con enti, amministrazioni e strutture istituzionali del rispettivo territorio. La loro attività è mirata alla crescita numerica e qualitativa dei Soci dell'ADI e in particolare alla promozione del design del territorio e verso il territorio.

Le delegazioni non costituiscono ente associativo autonomo avente propria personalità o soggettività giuridica, ma hanno natura di sedi secondarie o divisioni organizzative di ADI e sono quindi parte integrante a tutti gli effetti della sua struttura.

9.1 Attività

Le attività delle Delegazioni territoriali devono essere concordate e coordinate con l'attività della dirigenza nazionale. Pertanto qualsiasi iniziativa che faccia riferimento al ruolo nazionale o internazionale dell'ADI, deve essere concordata con il CE.

9.2 Attività territoriali di rilevanza nazionale e/o internazionale

Il CE informerà, ove possibile, in vista di un coinvolgimento, le Delegazioni territoriali delle iniziative intraprese nel loro territorio; nei casi di particolare riservatezza la Delegazione territoriale sarà comunque informata prima della diffusione pubblica.

9.3 Istituzione

Le Delegazioni territoriali sono istituite quando almeno 15 soci operanti sul territorio desiderano svolgere in modo organizzato, sul piano locale, attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali dell'ADI.

Ogni Delegazione territoriale è identificata dalla parola ADI seguita dal nome della regione o delle regioni della delegazione territoriale stessa (per esempio "ADI Lazio").

9.4 Scioglimento

ADI si riserva di sciogliere le Delegazioni territoriali che si trovassero in assenza di Presidente per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi, necessario per indire nuove consultazioni, qualora nel termine di tre mesi non si sia provveduto a nuova designazione ai sensi del successivo art. 9.11.2.

9.5 Sede

Le Delegazioni territoriali devono comunicare alla Segreteria dell'Associazione il domicilio della propria sede operativa.

9.6 Territorio

Le Delegazioni territoriali possono essere istituite su tutto il territorio nazionale secondo le modalità previste nel presente Regolamento e con delibera del CD.

Le Delegazioni territoriali operano nell'ambito regionale o pluriregionale fino a un massimo di tre regioni confinanti.

Non è ammessa l'istituzione di più delegazioni territoriali per ogni singola regione.

9.7 Iniziative

Le Delegazioni territoriali operano secondo gli scopi definiti nell'art. 2 dello Statuto.

Le Delegazioni territoriali devono aggiornare e rendere visibile la propria attività sul sito nazionale dell'ADI con cadenza almeno quadrimestrale.

9.8 Rappresentanza

Il Presidente di ciascuna Delegazione territoriale, o un altro membro da questo delegato, è membro di diritto al CD.

9.9 Organizzazione

Le Delegazioni vengono gestite da un Presidente coadiuvato da un Comitato formato da un numero di consiglieri non inferiore a quattro e non superiore ad otto, nominati dal presidente che affida loro le varie funzioni utili all'operatività della delegazione.

9.10 Il Presidente

Il Presidente della Delegazione territoriale esercita le sue funzioni in rappresentanza dell'ADI sul territorio di competenza.

Il Presidente deve garantire la propria presenza alle riunioni del CD e, in caso di suo impedimento, deve delegare un altro membro della delegazione rappresentarlo.

Il Presidente deve rendersi parte attiva nel promuovere attività nel territorio di sua competenza e nelle procedure che precedono la realizzazione degli eventi ADI a rilevanza nazionale e/o internazionale e, in particolare, dell'ADI Design Index.

Il Presidente deve relazionare ogni 6 (sei) mesi sull'attività della Delegazione territoriale ai soci del territorio. Copia scritta di tale relazione deve essere inviata al CE.

Conformemente all'art.13 lett. I dello Statuto, un numero non inferiore ai 2/3 degli iscritti di quel territorio in regola con i pagamenti delle quote associative potrà richiedere al CD il deferimento del Presidente della Delegazione territoriale al Comitato dei Probiviri ADI.

Eventuali comportamenti del Presidente o dei consiglieri della Delegazione territoriale contrari alle indicazioni del presente Regolamento saranno sottoposte dal CE al CD che deciderà in merito ai provvedimenti da adottare per salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine dell'associazione.

9.11.1 Nomina del Presidente della Delegazione territoriale

Il Presidente della delegazione viene designato insieme al Comitato da lui prescelto con attribuzione di un incarico triennale dal Comitato Esecutivo in conformità alla candidatura che abbia ottenuto il maggior numero di consensi dei soci ADI del territorio.

A tal fine, ADI tramite la Presidenza della delegazione in carica, richiede anche a mezzo posta elettronica a tutti i soci del territorio, tre mesi prima della scadenza del mandato in corso, di proporre la loro eventuale candidatura.

Le lettere di candidatura dovranno pervenire ad una apposita commissione composta da tre soci istituita dal presidente uscente entro trenta giorni dalla comunicazione e dovranno indicare:

- il nome del candidato alla Presidenza
- i nomi degli altri membri candidati consiglieri
- il programma sulla base del quale viene espressa la candidatura.

La convocazione della riunione con le candidature pervenute deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

I candidati debbono essere Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero possono essere Soci onorari.

Il candidato alla presidenza deve soddisfare la condizione di anzianità associativa minima di 3 anni consecutivi precedenti l'anno di candidatura, anche se rappresentante di azienda o ente.

9.11.2 Candidature

Se entro i termini stabiliti non pervenissero candidature ADI si riserva di designare in proprio il presidente impegnandosi a promuovere nuove consultazioni nell'arco dei tre mesi successivi.

Articolo 10. Contributo dell'ADI

Verrà messa a disposizione delle Delegazioni una cifra annuale decisa e stanziata all'inizio di ciascun anno dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo. Tali somme sono destinate a finanziare in modo paritetico il funzionamento di base delle Delegazioni. A queste somme si aggiungono i proventi in percentuale (50%) delle nuove quote di iscrizione maturate nell'anno, nonché l'intero ammontare dei patrocini locali e di altre marginalità su iniziative realizzate.

Le Delegazioni potranno promuovere attività e spese in base ad uno proprio piano di operatività che farà capo ad uno specifico capitolo di bilancio presso ADI, nell'ambito delle proprie disponibilità.

Tali risorse sono gestite, nel rispetto dei criteri direttivi generali dal Consiglio Direttivo, dal presidente di ciascuna delegazione a cui è attribuito potere di firma disgiunto da quello del presidente dell'ADI su un conto corrente dell'ADI stessa specificamente destinato alle attività sul territorio della delegazione. Sul Presidente

grava l'obbligo di piena rendicontazione delle spese in base a documentazione amministrativa e fiscalmente regolare.

Nel caso in cui, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, si rendesse necessario o opportuno nel corso dell'anno lo stanziamento di ulteriori somme successivamente alla predisposizione del piano di cui al primo comma, tali somme saranno accreditate sul conto di cui sopra per essere impiegate esclusivamente per le finalità a cui sono destinate.

Articolo 11. Elementi di immagine

Tutti gli elementi di immagine sono forniti dall'ADI tramite il manuale applicativo di immagine coordinata.

Articolo 12. Comunicazione

Le strategie e i programmi di comunicazione devono essere preventivamente concordati con il CD.

Articolo 13. Sito web

Le Delegazioni territoriali utilizzeranno l'area a loro dedicata nel sito dell'ADI rispettando la griglia impostata secondo l'immagine coordinata dell'Associazione e potranno ad esso connettere siti propri ed altri strumenti divulgativi coordinati per la comunicazione territoriale della delegazione, previa approvazione dell'ADI.

Articolo 14. Commissioni tematiche

14.1 Costituzione

Le Commissioni Tematiche sono costituite dai Soci e da eventuali esperti anche non Soci. Esse possono costituirsi di norma con un minimo di 10 (dieci) Soci. La costituzione è subordinata all'accettazione del Consiglio Direttivo.

14.2 Comunicazioni

La Commissione Tematica è tenuta a relazionare ogni 6 (sei) mesi la propria attività sul sito dell'ADI.

14.3 Attività delle Commissioni

Ogni Commissione opera in stretto coordinamento ed è assoggettata alla direzione del proprio Dipartimento di competenza, è gestita da un gruppo di lavoro che ne sviluppa contenuti, obiettivi e iniziative in accordo e su ratifica del Dipartimento stesso.

14.4 Componenti delle Commissioni

Ciascun socio può partecipare ad un massimo di 3 commissioni comunicando la sua intenzione al Dipartimento di competenza.

È possibile far parte di una Commissione come membri del gruppo di lavoro interno oppure come sostenitori.

Tema e obiettivi dell'attività della Commissione sono proposti annualmente da ciascuna di esse e vengono ratificati dal Dipartimento di competenza, al fine di monitorare le tematiche emergenti ed affrontare i temi di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema design. Il Dipartimento proporrà al CD Nazionale di vagliare nuove proposte per nuove Commissioni qualora avanzate da almeno 10 (dieci) Soci che eleggeranno al proprio interno, i membri del team operativo ed il coordinatore rappresentante della Commissione che relazionerà, con cadenza pianificata, sugli sviluppi del programma di attività, direttamente al Dipartimento di competenza. I programmi di attività sono pubblicati nel sito ADI.

14.5 Organizzazione delle Commissioni

Le Commissioni sono gestite da gruppi interni (formati da 5 membri), che provvedono a:

- elaborare una sintetica nota biografica personale (massimo 500 battute), coerente con l'obiettivo della Commissione, da pubblicare sul sito internet ADI;
- sviluppare e aggiornare la presentazione della Commissione pubblicata sul sito internet ADI (Tema e obiettivi: circa 1.500 battute), dopo la ratifica del Dipartimento di competenza;
- programmare contatti, collaborazioni, interrogazioni ufficiali a istituzioni e/o organi competenti su delega del Dipartimento di competenza;
- elaborare risposte a quesiti inoltrati da Soci o da soggetti esterni all'Associazione. Spetta al Dipartimento di competenza ed alla Commissione tematica, riuniti tra loro, provvedere all'eventuale nomina di consulenti o referenti esterni all'Associazione.

14.6 Relazioni esterne delle Commissioni tematiche

Il rapporto con istituzioni ed associazioni analoghe sarà gestito dal Dipartimento di competenza, che a tal fine potrà disporre espresse deleghe.

I rapporti internazionali saranno gestiti in coordinamento con il Comitato Esecutivo.

Articolo 15. Elezioni Nazionali

Lo svolgimento delle Elezioni Nazionali, e le relative attività preparatorie, sono disciplinati dall'art. 15 dello Statuto.

Ad integrazione di quanto ivi previsto, il candidato alla Presidenza dovrà soddisfare la condizione di anzianità associativa minima di 3 anni consecutivi precedenti l'anno di candidatura, anche se rappresentante di azienda o ente.

Articolo 16. Organi Consultivi

Gli Organi dell'Associazione possono essere coadiuvati da Organi Consultivi, come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

16.1 Consulta

La Consulta è composta da personalità scelte per i loro meriti, nominate per tre anni dal CD su proposta del Presidente Nazionale. I suoi membri possono essere scelti sia tra i Soci ADI sia tra i non Soci. In ogni caso, ne fanno parte di diritto i Soci onorari.

Scopo della Consulta è quello di esprimere pareri motivati su specifiche iniziative portate alla sua attenzione con comunicazione scritta del Presidente Nazionale.

16.2 Commissioni di studio e Gruppi di lavoro

Le Commissioni di studio e i Gruppi di lavoro vengono nominati, con incarichi a tempo determinato, dal CD o dai Comitati di Coordinamento dei Dipartimenti per studiare e proporre soluzioni a problemi specifici.

Articolo 17. Incarichi retribuiti

Lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei Soci è disciplinato dagli artt. 14 lett. e, 17 penultimo comma e 22 primo comma dello Statuto.

Articolo 18. Patrocini

Il CD ha facoltà di concedere patrocini gratuiti per iniziative di enti ed associazioni senza fini di lucro. Per aziende e enti con fine di lucro i patrocini potranno essere onerosi; la somma richiesta verrà determinata in rapporto all'iniziativa e alla dimensione economica degli stessi.

Gli importi di riferimento verranno decisi anno per anno dal CD.

Articolo 19. Patrocini delle Delegazioni territoriali

Le Delegazioni territoriali hanno facoltà di concedere patrocini con gli stessi criteri dei patrocini nazionali.

Gli importi verranno decisi anno per anno dal CD su proposta del CE.

I proventi eventuali di questi patrocini riconosciuti ad ADI verranno da questa accreditati al conto corrente della delegazione.
